

Quali regole per Internet?

Autoregolamentazione e responsabilità del provider

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha diffuso una bozza di codice di autoregolamentazione per gli Internet provider che suscita molte perplessità. Cerchiamo di capire come deve essere fatto un codice che assicuri una tutela efficace dei diritti degli operatori e degli utenti.

di Manlio Cammarata

A che punto sono i lavori per il codice di autoregolamentazione degli Internet Provider? In alto mare, sembra.

Al Ministero delle poste si sono tenute alcune riunioni, alle quali hanno partecipato l'ANFoV (Associazione Fornitori di Videoinformazione), l'AiIP (Associazione Italiana Internet Providers) e numerose associazioni più o meno rappresentative degli utenti della Rete. Ne è scaturita, lo scorso 22 maggio, una bozza di codice della quale non vale neppure la pena di discutere. Comunque, per chi volesse leggerla, si trova alla URL <http://www.eureka.it/interlex/testi/cod65bis.htm>. E' meglio fare un passo indietro per mettere a fuoco "che cosa è", un codice di autoregolamentazione, a che serve, come deve essere fatto e quali devono essere i suoi aspetti più importanti.

Primo punto: che cosa è un codice di autoregolamentazione o "codice deontologico"? E' un contratto stipulato da più soggetti, che svolgono lo stesso tipo di attività e che si impegnano a tenere - o evitare - certi comportamenti, sia nei rapporti tra di loro, sia nei rapporti con soggetti "terzi", cioè con soggetti che non sottoscrivono il contratto stesso. Gli esempi più comuni sono i codici deontologici degli avvocati, dei giornalisti, il codice di autodisciplina pubblicitaria e così via. In tutti questi casi il documento contiene una serie di prescrizioni dettate per la tutela degli interessi dei terzi: i minori, per esempio, nella "Carta di Treviso" dei giornalisti, i cittadini-consumatori nel codice dei pubblicitari, i cittadini-assistiti per gli avvocati, eccetera.

In questo senso si può dire che un codice deontologico è (anche) un "contratto a favore di terzi": questa definizione è molto importante, perché significa che i terzi - nel nostro caso gli utenti di Internet - hanno il diritto di pretendere che i sotto-

scrittori del codice (cioè gli Internet provider) ne rispettino le regole.

Ma un codice deontologico può avere anche altre finalità, come la diffusione della conoscenza e la promozione delle attività regolamentate, il progresso socio-culturale ed economico, le regole per la concorrenza tra i soggetti che lo sottoscrivono e così via. Nel caso di un codice per Internet gli aspetti socio-culturali dovrebbero essere in primo piano, considerando il ritardo italiano in questo settore.

Le responsabilità del provider

Nei codici per Internet un altro aspetto molto importante è costituito dalle responsabilità penali che possono essere connesse alla diffusione di contenuti illegali o potenzialmente nocivi (sottolineo, ancora una volta, l'avverbio "potenzialmente"; la definizione più adeguata è forse "contenuti critici").

Gli Internet provider temono - sulla base di qualche caso straniero, perché in Italia mancano precedenti significativi - di poter essere incriminati per contenuti illegali o critici immessi da terzi nei loro sistemi. Preoccupazione esagerata, perché la normativa italiana è chiarissima. Stabilisce infatti l'art. 27 della Costituzione: *La responsabilità penale è personale*. Questo significa che nessuno può essere chiamato a rispondere di atti penalmente rilevanti commessi da un altro. Vi sono alcuni casi in cui un soggetto può essere coinvolto in un illecito penale commesso da un altro, ma con un'imputazione precisa e diversa da quella del reato principale. E' il caso del reato di "omesso controllo sui con-

Basta segreti, ci vuole trasparenza

Dopo mesi di discussioni non è ancora chiaro chi si stia occupando del codice di autoregolamentazione degli Internet provider. Oltre al Ministero delle



ALCEI (Associazione per la Libertà della Comunicazione Elettronica Interattiva) interviene spesso nel dibattito sulle regole di Internet. E' alla URL <http://vivaldi.nexus.it/alcei/>

tenuti della pubblicazione" (art. 57 del codice penale) per il quale il direttore responsabile di un giornale o di un periodico può essere condannato, per esempio per un articolo diffamatorio scritto da un redattore. Attenzione: il direttore non può essere incriminato per il reato commesso dal giornalista (diffamazione), ma solo per il reato a lui ascrivibile, appunto l'omesso controllo.

D'altra parte è vero che la legge presenta molte e gravi lacune nel settore delle tecnologie dell'informazione. E' compito degli interessati stimolare il legislatore affinché provveda al più presto e nei termini più adeguati, evitando i soliti pasticci legislativi all'italiana. Nell'attesa, il codice deontologico può solo dettare regole di comportamento, utili per il magistrato eventualmente chiamato a giudicare una violazione della legge penale, per valutare il comportamento dell'imputato e stabilire se abbia applicato la diligenza necessaria a evitare l'illecito contestato.

Un punto deve essere chiaro: l'attribuzione delle responsabilità penali non può avvenire che per legge e per fattispecie esattamente determinate. Un codice di autoregolamentazione può richiamare le norme di legge, ma solo per chiarirne qualche aspetto applicativo e per stabilire norme di comportamento, che non possono in alcun modo essere contrarie alla legge stessa. Resta ferma l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, che non è ammessa nel campo penale (la responsabilità "oggettiva" è un istituto del diritto civile, per il quale un soggetto, a causa della funzione che riveste, può rispondere delle azioni di un altro).

postate, sembra che siano in gioco anche quello di grazia e giustizia, dell'industria, degli interni, della pubblica istruzione, l'AiIP, l'ANFoV, l'ALCEI, altre associazioni di utenti e anche alcuni grandi fornitori. Molti avrebbero presentato proposte più o meno organiche, mantenute rigorosamente riservate. Lo abbiamo già detto un mese fa, non è questa la procedura migliore.

E' necessario che venga costituita una commissione, alla quale partecipino i rappresentanti di tutti i soggetti interessati e che si avvalga della collaborazione di giuristi esperti di diritto delle tecnologie dell'informazione. I nomi dei componenti la commissione devono essere noti a tutti e la discussione deve svolgersi nella massima trasparenza, con la pubblicazione di tutte le proposte, da chiunque avanzate. Trattandosi di Internet non è un problema...

Un altro punto essenziale è che il codice dovrebbe comprendere tutte le attività telematiche interattive, non solo Internet, che comunque rimane per forza di cose il centro di tutta la regolamentazione del settore.

In tutto questo è importante tenere presenti gli orientamenti dell'Unione Europea; la "Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio" del 16 ottobre '96 contiene quasi tutti gli elementi utili alla definizione di un codice deontologico equilibrato ed efficace. Il documento è disponibile - in italiano - alla URL <http://www.europarl.eu.int/dg1/a4/it/a4-97/a4-0098.htm>.

Ma, dicono i provider, noi rischiamo di essere incriminati perché non possiamo controllare tutto quello che passa per i nostri server. Il punto è questo: c'è una norma penale che impone ai provider di controllare tutto quello che passa nel sistema? No. Hanno la possibilità di farlo? No, tecnicamente. E allora non possono essere incriminati, o, nel caso lo fossero, la difesa avrebbe buon gioco nel dimostrare l'inconsistenza dell'imputazione.

C'è però una norma specifica che può creare qualche problema. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 4 settembre 1995 dice: *I fornitori di informazioni e prestazioni sono responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse. E' vietato fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.* Questa disposizione può essere interpretata in due modi diversi, a seconda di che cosa si intende per "fornitore di informazioni". La prima interpretazione è tautologica: è fornitore di informazioni chi fornisce informazioni, mentre un fornitore di connettività o di accessi non è fornitore di informazioni e quindi non può essere responsabile dei contenuti che passano nel suo sistema. Se invece un operatore di Internet fornisce informazioni, è ovvio che deve essere responsabile di ciò che diffonde.

Ma la normativa vigente, e in particolare lo stesso decreto 420, non distingue tra fornitori di servizi di telecomunicazioni e fornitori di informazioni, sicché è possibile una diversa interpretazione, che consideri fornitori di informazioni, e quindi respon-

sabili dei contenuti, tutti gli operatori professionali del settore. Con conseguenze catastrofiche, perché un Internet provider non può controllare tutto quello che viene diffuso dal suo sistema, perché è immesso direttamente dagli utenti o perché proviene da altri siti, e tutto in tempo reale.


Il problema può essere risolto, prima che con un doveroso intervento legislativo, con un'attenta formulazione del codice di autoregolamentazione, che definisca esattamente la natura dei soggetti che operano sulla rete, distinguendo chi fornisce informazioni - come attività professionale o d'impresa, o occasionalmente come utente - da chi fornisce servizi diversi. Quando il codice sarà stato approvato dagli organismi competenti, non ci saranno problemi per l'attribuzione delle responsabilità per i contenuti.

Ma c'è un altro tema essenziale, la cui importanza sembra però sfuggire ai diversi e più o meno improvvisati presentatori di bozze di codici: la responsabilità civile dei fornitori. Cioè l'eventualità che essi possano essere chiamati a risarcire danni eventualmente causati ai loro abbonati o a terzi, al di fuori di comportamenti criminosi. Per fare un solo esempio, un abbonato potrebbe chiedere al provider un risarcimento per i danni derivanti da un'interruzione del servizio dovuta a cause tecniche. Se dimostra che il provider non ha usato la diligenza adeguata alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 del codice civile, secondo comma) nell'adottare le misure necessarie a evitare l'interruzione del servizio, può ottenere il risarcimento. Il problema è che non è facile definire quali misure debbano rientrare nel concetto dell'adeguata diligenza e che nel contratto di abbonamento ci possono essere clausole (spesso di natura vessatoria) che comprimono i diritti dell'abbonato.

Ecco che torniamo al codice deontologico: se in esso sono contenute le regole che i fornitori devono seguire per assicurare il diritto degli abbonati alla continuità del servizio, è facile stabilire se in un determinato caso un provider sia responsabile del danno subito da un utente. Qualcuno dirà: ma il codice potrebbe essere congegnato in modo di favorire in ogni caso i provider, e addio diritti dell'abbonato. Il rischio - almeno in teoria - non esiste, perché un codice che contenga norme di questo tipo non sarebbe approvato né dalle "competenti autorità", né dai soggetti che devono intervenire nella sua elaborazione, rappresentativi degli utenti. Si tenga presente che un codice deontologico ha valore solo se è accettato dalla maggioranza degli interessati e conforme all'ordinamento giuridico nel quale viene accolto, altrimenti è carta straccia.

Il codice, per chi?

Qui però entra in gioco un altro aspetto: chi è legittimato a intervenire nell'elaborazione e nell'accettazione del codice di autoregolamentazione e chi è obbligato ad aderire. E' pacifico che all'elaborazione possano concorrere tutti i soggetti interessati, sia dalla parte dei fornitori, sia dalla parte degli utenti, e che ci debba essere una pubblica discus-



sione alla quale tutti possano partecipare. Si veda, per esempio, le ampie informazioni pubblicate dall'Unione Europea (<http://www.echo.lu/legal/internet.html>) o il dibattito sulla proposta francese con tutti i riferimenti legislativi e documentali (<http://www.planete.net/code-internet>). Appare quindi inconcepibile che il nostro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (che ancora non ha un sito Internet!) diffonda una sola bozza tra le tante che ha ricevuto e non si preoccupi di stimolare un vero dibattito pubblico sull'argomento, come è strano anche che i diversi soggetti che hanno elaborato bozze di codice non abbiano avvertito l'opportunità di pubblicarle sulla Rete. Si teme forse che verrebbero bocciate dagli utenti? Ma allora non li tutelano abbastanza...

Resta da vedere chi dovrebbe essere obbligato a sottoscrivere il documento. Evidentemente tutti i soggetti previsti nel codice stesso, che sono poi tutti i fornitori di Internet (fornitori di accesso, di hosting, di informazioni, ecc.). A questo proposito è molto importante una disposizione contenuta nel primo disegno di legge "Maccanico" S1021, approvato in prima lettura dal Senato il 22 maggio scorso (art. 1, comma 4, lettera A, n. 1): *[La commissione per le infrastrutture e le reti] cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa [...] nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica* (è alla URL <http://www.eureka.it/interlex/testi/ddls1021.htm>). A parte l'incongruenza di comprendere l'editoria elettronica tra le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni (confondendo il supporto con il contenuto), è chiaro che gli Inter-

Nel Forum multimediale "La società dell'informazione" (<http://www.vclink.it/interforum>) e in InterLex (<http://eureka.it/interlex>) ci sono molti interventi e informazioni aggiornate sulla regolamentazione di Internet.

net provider dovranno iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione e saranno perciò obbligati a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione. E' quello che accade per tutti gli altri codici deontologici: gli avvocati, per esempio, sono vincolati al "codice forense" per il solo fatto di essere iscritti all'albo.

E non va dimenticato che anche il Garante per la tutela dei dati personali dovrà dire la sua. Recita infatti l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 675: *[il Garante ha il compito di] promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto.* Non c'è dubbio che anche il codice di autoregolamentazione di Internet, dove il problema dei dati personali è ben presente, ricada anche nell'ambito delle competenze del Garante.

Gli obblighi degli utenti

Gli utenti della Rete non hanno solo diritti, ma anche divieti e obblighi ben precisi. Alcuni sono stabiliti dalla legge e riguardano soprattutto il divieto di immissione di contenuti illegali, come la diffusione di materiale osceno o raccapricciante, la diffamazione e così via; altri possono essere stabiliti in via contrattuale, come quello di contrassegnare (quan-

do saranno stati adottati i relativi standard) i contenuti critici con le apposite "etichette".

E' evidente che, anche in questo ambito, siamo di fronte a un problema di responsabilità. Ma è necessario definire con la maggiore precisione possibile i confini delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, e quindi prima di tutto identificare esattamente i soggetti stessi e i rispettivi obblighi. Dunque si deve in primo luogo stabilire la separazione tra i soggetti "attivi" nel contesto della Rete, cioè i fornitori (che saranno obbligati a iscriversi al registro dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e dovranno sottoscrivere il codice) e i soggetti "passivi", cioè gli utenti, che saranno vincolati alle disposizioni contenute nei contratti di abbonamento.

Tra i primi si dovranno distinguere i fornitori di servizi relativi alla connettività e alle attività connesse (hosting, ecc.) dai fornitori di contenuti, e tra questi ultimi si distingueranno i fornitori di informazioni (per esempio, giornali telematici) e di servizi (teleacquisti, consultazione di banche dati e via discorrendo). Già da questa prima sommaria descrizione si vede come gli obblighi possano essere diversi: chi offre, per esempio, la sola consultazione di banche dati non può essere considerato responsabile del contenuto delle banche stesse, mentre lo è il gestore della banca dati consultata, se ha il controllo delle informazioni che mette a disposizione.

Tra gli utenti è essenziale distinguere gli abbonati da coloro che usano la Rete in forza di un abbonamento stipulato da altri (è il caso degli utenti aziendali, o di un ragazzo che sfrutta l'abbonamento stipulato dal genitore). I primi, cioè i titolari di un con-

Internetfobia, un male pericoloso

Siamo tutti d'accordo - tranne i pedofili - che la pedofilia deve essere combattuta con tutti i mezzi possibili. Ben venga, dunque, una legge che protegga i minori e punisca anche la detenzione e il traffico di materiale pornografico che abbia per oggetto i bambini. Ma perché "anche per via telematica", come afferma il disegno di legge all'esame del Parlamento?

E' una precisazione inutile, perché se un certo materiale è proibito, è proibito e basta, senza riguardo al mezzo di diffusione. Ma l'inciso rivela ancora una volta il male che affligge la cultura italiana: la diffidenza, il rifiuto, la fuga dal nuovo che avanza. Qualsiasi pretesto va bene per mettere sotto accusa, a titoli cubitali, le tecnologie dell'informazione. Due ragazzine scappano di casa, un tale o un gruppo di imbecilli si ammazzano, una donna tradisce il marito o viene stuprata: tutta colpa di Internet! Salvo poi, il giorno dopo, precisare che Internet non c'entra. Ma intanto il male è fatto.

Internet sembra la dimensione essenziale di molti crimini. Per esempio, nella recente indagine della Procura di Roma che ha indagato su un vasto giro di pedofili, i titoli e gli articoli di tutti i giornali e dei notiziari radiotelevisivi sottolineavano la connessione tra i crimini e l'uso delle reti telematiche. Un'informazione distorta, tendenziosa, perché in mancanza di Internet (o di Fidonet) gli stessi individui avrebbero usato la posta,

il telefono, il corriere espresso. Ma in questo caso nessuno avrebbe collegato strettamente il fatto in sé con il servizio telefonico, postale o dei corrieri privati. Se qualcuno riceve una telefonata insultante, oscena o minacciosa, che c'entra la Telecom? O è colpa del povero Meucci, che ha inventato il mezzo? Se andiamo avanti di questo passo, prima o poi qualcuno consegnerà un avviso di garanzia al professor Cerf, il "padre" di Internet...

E' necessaria un'azione articolata e decisa per diffondere una cultura corretta delle tecnologie dell'informazione, i cui aspetti positivi sono molto più numerosi e più importanti di quelli negativi, che esistono e sono gravi. Chi deve farlo?

Negli altri paesi ci pensano i governi, che impostano piani a lunga scadenza per la diffusione delle tecnologie e ne fanno, in qualche caso, anche argomento di larga presa nelle campagne elettorali. Qui non è nemmeno il caso di parlarne, se pensiamo che lo stesso Ministero delle poste non ha ancora un sito Internet! Invece un piano di largo respiro per la diffusione della cultura telematica potrebbe essere un punto importante nella discussione sull'autoregolamentazione dei provider. Che potrebbero accordarsi per unire le loro forze per diffondere un'immagine positiva di Internet con evidenti benefici anche per i loro bilanci.

tratto di abbonamento, possono essere soggetti a obblighi previsti dal contratto stesso, i secondi no. E' quindi necessario che tra gli obblighi degli abbonati ci sia anche quello di controllare l'uso che viene fatto dell'abbonamento, e quindi di informare i soggetti ai quali ne concedono l'uso di tutte le norme di comportamento e di sicurezza previste dal contratto stesso (si pensi all'importanza della corretta gestione delle password e dei problemi che possono derivare dall'inosservanza delle relative regole). Questi obblighi possono derivare dalla legge, ma possono facilmente essere stabiliti dal contratto di abbonamento. Quindi il codice deontologico deve anche indicare i criteri ai quali i provider devono attenersi nella predisposizione dei contratti.

Dunque si crea una catena di obblighi e responsabilità che va esattamente definita: i fornitori devono osservare il codice di autoregolamentazione e, sulla base di questo, predisporre le clausole dei contratti con gli abbonati; queste devono prevedere anche l'obbligo degli abbonati di informare gli utenti autorizzati a usufruire dell'abbonamento stesso su tutti gli aspetti che li riguardano. La catena si allunga se, per esempio, tra il fornitore di primo livello e l'abbonato c'è un fornitore intermedio (contratto di hosting, per esempio, o gestore di una intranet con punti di contatto con l'esterno). A ogni obbligo corrisponde una responsabilità: per esempio, ogni titolare di una password aziendale è responsabile dell'uso che viene fatto della password stessa, ma se l'amministratore (o il responsabile della sicurezza) della rete non stabilisce regole adeguate per la gestione delle password e non control-



la che vengano correttamente applicate, anche lui può essere responsabile degli illeciti eventualmente commessi con l'uso abusivo di una certa password.

I contenuti illegali e critici

Arrivati a questo punto si può ben comprendere come tutti i problemi relativi al controllo dei contenuti di Internet illegali o critici siano quasi sempre

Il legal Advisory Board della Commissione europea (<http://www.wv2.echo.lu/legal/en/labhome.html>) offre un quadro completo dei lavori comunitari per la regolamentazione dei contenuti di Internet.

Televisione ed editoria elettronica, l'ennesimo pasticcio

Il 22 maggio scorso il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge S1021 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo", presentato quasi un anno fa dal ministro delle poste, Maccanico. In un passaggio, che non appariva nel testo originario, c'è un importante riferimento (indiretto, come al solito) a Internet. Ecco: *[la commissione per le infrastrutture e le reti] cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica; [...]* (art.1, comma 4, lettera a) n. 5).

Sembra un passo avanti, perché il legislatore finalmente si accorge dell'esistenza dei nuovi media, ma a ben guardare è l'ennesimo pasticcio. Infatti il disegno di legge prevede che la costituenda Autorità sia divisa in due commissioni, una "per le infrastrutture e le reti" e una "per i servizi e i prodotti". Distinzione op-

portuna, perché quando si parla di informazione è sempre bene separare i supporti dai contenuti. Affidando alla prima commissione la tenuta di un unico registro, le si attribuiscono compiti che spetterebbero alla seconda. Non c'è dubbio che la commissione per le infrastrutture e le reti è competente per quanto riguarda i soggetti *destinatari di concessione ovvero di autorizzazione* (all'installazione e alla gestione di infrastrutture) e per le *imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni e le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale*. Si tratta, appunto, di infrastrutture e di reti, e dei servizi che a queste sono correlati. Ma le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi e l'editoria elettronica fanno parte non delle infrastrutture, ma dei "servizi e prodotti", di competenza della seconda commissione.

Non basta. L'avverbio "ivi" inserisce l'editoria elettronica, cioè la produzione di contenuti, tra le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, che sono parte delle infrastrutture.

Con ogni probabilità in questo modo il legislatore ha inteso inserire nel comparto delle telecomunicazioni, nella forma più indiretta e criptica possibile, i fornitori di servizi Internet. Che, come è noto, sono una banda di mascalzoni intenti a diffondere materiale pornografico e droga, a incoraggiare rapimenti e suicidi, sovversione, terrorismo, pedofilia... Dunque è bene che l'oscena parola "Internet" non sia scritta in un testo di legge.

mal posti e non possano e non debbano costituire il punto di partenza di ogni tentativo - più o meno maldestro - di regolamentazione o autoregolamentazione.

Ciò che è illecito è stabilito dalla legge: nessun codice deontologico può contenere disposizioni contrarie alla legge, ed è assolutamente inutile che contenga norme già presenti nell'ordinamento legislativo. I codici possono e devono servire per una migliore applicazione della legge stessa. Possono anche stimolare il legislatore a migliorare le leggi in vigore o a emanarne di nuove e più adeguate alla realtà in cambiamento, ma questo è, per così dire, un effetto collaterale.

Se la legge stabilisce quali sono i contenuti illegali e determina i criteri sulla base dei quali certi contenuti possono richiedere particolari cautele nella diffusione, il codice deontologico può indicare come la legge deve essere osservata da parte dei soggetti obbligati ad osservarla. E anche quali comportamenti questi devono seguire, nell'ambito delle rispettive competenze, per non essere responsabili di atti illeciti che possono essere commessi da altri soggetti. Il primo fine dei codici deontologici è di stabilire un quadro di certezze nel quale tutti i soggetti coinvolti possano agire con la ragionevole tranquillità di non andare contro la legge.

In altri termini, per risolvere il problema dei contenuti illegali e critici di Internet è necessario prima di tutto un quadro legislativo completo e coerente. E' necessario che la legge stabilisca che cosa è illecito e i criteri di attribuzione delle re-

sponsabilità (non basta, come abbiamo visto, l'art. 15 del DPR 420), che indichi quali sono gli obblighi dei provider per l'identificazione degli abbonati, e anche che determini quali fornitori di informazioni possono essere considerati "stampa" e quindi titolari di particolari diritti e doveri. E' anche necessario adeguare i codici alla realtà disegnata dalle nuove tecnologie (per esempio, per i sequestri nelle indagini penali, dove si continua a considerare "corpo di reato" e sequestrare il computer insieme al suo eventuale contenuto illecito, che è come sequestrare una pubblicazione che inciti alla rivolta armata con tutto lo scaffale che la contiene!).

Fino a quando non sarà chiaro il contesto legislativo, le proposte di codice di autoregolamentazione presentate dai soggetti più direttamente interessati non potranno che rispecchiare da una parte la confusione generale e dall'altra gli interessi particolari degli estensori. Occorre quindi un grande sforzo collettivo per ottenere nel più breve tempo possibile un testo che, superando nei limiti del possibile le lacune dell'ordinamento, fornisca un insieme ragionevole di regole che mettano al sicuro gli operatori dai possibili eccessi di zelo di qualche magistrato o da irragionevoli pretese degli abbonati.

I quali, finalmente, potranno "fidarsi di Internet". Verrà così meno un ostacolo non trascurabile allo sviluppo delle attività telematiche nel nostro paese.

MAS

Buona lettura

U. Rapetto, V. Merola, G. Caporale
Genitori occhio a Internet
 pp. 368
 EPC Editoria professionale
 Roma, 1997

I diritti d'autore di questo libro andranno a "Telefono azzurro", che negli ultimi tempi è in prima fila nel promuovere una corretta informazione sui vantaggi e sui rischi di Internet per i bambini. Ma "Genitori occhio a Internet" non è solo per i genitori. E' anche un ottimo manuale per chiunque non conosca la Rete e voglia iniziare a esplorarla accompagnato da una guida esperta.

Si incomincia con una descrizione generale, si passa alle procedure preliminari, alla ricerca delle informazioni e via discorrendo. Quindi si entra nel vivo del problema: i rischi per i minori, le precauzioni che i genitori devono prendere. E poi le preziose istruzioni per andare a controllare che cosa c'è nel computer, compresa la *cache*, e anche per verificare il contenuto della posta elettronica, con Netscape e con Explorer.

A proposito di Explorer, c'è scritto come si fa ad attivare



di Manlio Cammarata

la protezione Recreational Software Advisory Council (RSAC) e c'è anche la lista dei videogame con la classificazione dello stesso RSAC. C'è un'accurata rassegna dei filtri software e si descrive la Platform for Internet Content Selection (PICS), che oggi sembra il sistema (futuro) più efficace per la selezione dei contenuti, anche al di fuori dei problemi della protezione dei minori.

Non mancano i consigli "di comportamento" e una serie di suggerimenti anche per i bambini più piccoli. Il tutto in una forma estremamente chiara, con riproduzioni di schermate, tabelle e semplici schemi di flusso.

Perfetto? No, purtroppo. Perché il titolo del libro si inserisce nel filone della "Internetfobia" del quale si parla in queste stesse pagine. Per ogni genitore che si preoccuperà di acqui-

starlo e leggerlo ce ne saranno dieci o cento a cui resterà impressa solo la copertina: "Occhio a Internet!"

Ecco il multimediale per tutti!




Software 97-line

Windows 95




MS Plus!

MSWord 97



MSWorks 4.0
per Windows 95

Autoroute
Express (Ing)



Corel
Draw 6

Sidekick 95



HIGHSCREEN

Sky Mini • 233 MHz

Intel Pentium Processor 233 MHz con MMX Technology

- 16 MB EDO RAM
- 256 K CACHE PIPELINED BURST
- HDD da 2 GB
- FLOPPY: 3,5" DA 1,44 MB
- LETTORE CD-ROM 12X
- HS Sound Booster 16 PnP
- Tastiera Indus-Keyboard Win'95
- Scheda acceleratrice PCI ATI MACH 64 - 2 MB DRAM con Video Player
- Monitor escluso
- Incluso Software 97-line
- Abbonamento fino al 1998 a Italia On Line Internet + e-mail 24 ore al giorno!

2.999.⁰⁰⁰

IVA INCLUSA

**VOBIS è il LEADER in Europa
con oltre 1000 punti vendita!**

Leader in Italia e in Europa!

Garanzia di qualità tedesca!

Prezzo Chiaro: quello che leggi è quello che paghi!

Assistenza tecnica in ogni punto vendita!

Vieni in uno degli oltre 200 punti vendita Vobis d'Italia. Gli indirizzi sono sulle Pagine Gialle e sulle Pagine Utili Mondadori alla voce "Personal Computer". Per saperne subito di più, chiama la Hot-Line Vobis: 02-6125898

La prima catena europea dell'informatica

VOBIS
MICROCOMPUTER